

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI TRA IL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA ED IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA in persona del Presidente Dott. Cristiano Sforzini e il TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA in persona del Presidente Dott. Francesco Vigorito

Premesso

- a) che la legge professionale (art. 12 del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 3 del decreto 7 agosto 2009 n. 143) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire corsi di formazione professionale a integrazione del tirocinio professionale, nonché (art. 2 c. 4) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art. 11 del decreto 7 agosto 2009, n. 143);
- d) che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/8 e 64/8) di iscriversi al registro Dottori commercialisti praticanti;
- e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001; successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- f) che tale attività di collaborazione può riguardare la stipulazione di convenzioni con scuole che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali Circondariali, con moduli speciali di applicazione scaglionati nel corso e a seconda dei piani di studio adottati;
- g) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;



h) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Tribunale ordinario di Civitavecchia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari nelle cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, fallimentare e nella cancelleria amministrativo-contabile

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare nuove forme di tirocinio dei praticanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione;

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti Dottori Commercialisti sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo complessivo di sei mesi, prestando la loro attività presso le cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, la cancelleria fallimentare e la cancelleria amministrativo-contabile del Tribunale ordinario di Civitavecchia.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, partecipazione a d incontri di studio e convegni].

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili formerà una graduatoria in relazione alla disponibilità dei posti e la proporrà al Presidente del Tribunale.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale collocherà il praticante nell'ambito dell'ufficio giudiziario sopr'a indicato, individuando un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione del Giudice Tutelare che svolgerà la funzione di riferimento didattico-organizzativo,
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 5

Il praticante che ne sia privo stipulerà assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Dottore Commercialista è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Dottori Commercialisti.

ART. 7

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 8

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


ART. 9

Nei Procedimenti trattati durante il tirocini, i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale inoltre le attività previste nella presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- dallo svolgimento delle stesse non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione della Giustizia.

Civitavecchia 27/11/2018

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Civitavecchia
Il Presidente**



**Tribunale Ordinario di Civitavecchia
Il Presidente**

